

**Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)
Resoconto di martedì 21 luglio 2009**

Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del Presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il Viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo. (Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, si riserva di proporre ulteriori modifiche all'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP), con riferimento all'articolo 4, ricorda di aver già tentato, con un apposito ordine del giorno, di dare un indirizzo specifico in materia di infrastrutturazione delle reti, al fine di superare un *gap* soprattutto con riferimento alle problematiche transfrontaliere che riguardano la gestione dei flussi di energia elettrica, anche considerando i recenti investimenti italiani all'estero.

Ritiene, infatti, in primo luogo che la costruzione di un moderno sistema di infrastrutture di rete rappresenti un momento importante di sviluppo, consentendo positive sinergie tra investimenti pubblici e privati con ricadute occupazionali importanti, l'innescando di un circuito virtuoso a livello economico nazionale e internazionale. In secondo luogo, sarebbe possibile consentire ad alcune aree di riposizionarsi all'interno delle nuove forme di tariffazione previste, considerando l'esistenza di aree di produzione di energia che non possono entrare nel mercato nazionale a causa della mancanza di idonee reti di passaggio alla rete nazionale. Auspica pertanto che tale posizione possa trovare il sostegno delle Commissioni.

Ritiene, inoltre, che occorra facilitare il più possibile la legge-obiettivo sulle infrastrutture dell'energia, al fine di soddisfare l'esigenza della sicurezza energetica e di realizzare una efficiente rete di distribuzione energetica nazionale. Infine, per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene che la procedura consultiva debba essere dedicata solo all'infrastrutturazione diretta, mantenendo la concertazione con le regioni e gli enti locali per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia. Infatti, mentre non esistono perplessità per quanto riguarda la rete di distribuzione dell'energia, anche stabilendo la deroga commissariale, viceversa potrebbero sorgere con riferimento agli impianti di produzione.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, presenta l'emendamento 4.100 dei Relatori, che intende introdurre ulteriori correzioni al comma 1 dell'articolo 4, alla luce delle modifiche apportate a tale comma dall'emendamento Corsaro 4.27.

Paola DE MICHELI (PD) manifesta perplessità per la ristrettezza dei tempi accordati per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*nuova formulazione*). Pur

manifestando, apprezzamento per l'impegno del Governo per una semplificazione delle procedure, ritiene necessario espungere le lettere *g*) e *l*), che, viceversa, le appesantirebbero.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 10.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 10.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che le motivazioni che hanno spinto il Governo a proporre l'articolo 10 siano giuste, stando all'andamento delle compensazioni tributarie degli ultimi 10 anni, in un'ottica di semplificazione del rapporto tra imprese e amministrazioni finanziarie. In particolare, la situazione appare anomala per le compensazioni IVA che negli ultimi anni hanno subito un andamento crescente impressionante. Auspica pertanto che, come accaduto per l'articolo 4, si possa instaurare un dialogo con la maggioranza e con il Governo al fine di procedere ad eventuali modifiche dell'articolo 10. Ritiene, infatti, necessario modificare, ad esempio, l'espressione della rubrica dell'articolo, visto che lo stesso demanda ad altro provvedimento l'incremento delle compensazioni fiscali, citato nella rubrica stessa.

L'incremento dai 500 ai 700 mila euro del limite previsto all'articolo 34, comma 1 della legge 388 del 2000, contenuto nell'articolo 10, inoltre, potrebbe essere accolto qualora non si riferisse alle esigenze di bilancio. Tale ulteriore limitazione, infatti, non consentirebbe alle imprese di disporre di un quadro di riferimento certo riguardo alle compensazioni, e potrebbe ridursi ad un mero differimento di un mese e mezzo delle stesse compensazioni, rallentando altresì il processo di semplificazione tra aziende e amministrazioni finanziarie. Manifesta comunque l'opportunità di rendere utilizzabile dal 1° gennaio dell'anno prossimo l'incremento delle compensazioni fiscali.

Andrea LULLI (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento del collega Fluvi, ma ritiene necessario precisare che l'eventuale approvazione dell'articolo peggiorerebbe le condizioni delle piccole imprese, allungando i tempi e introducendo ulteriori procedure burocratiche, quindi aumentandone i costi. Invita pertanto il Governo a non assumersi la responsabilità di introdurre ulteriori appesantimenti in una situazione di difficoltà per le piccole imprese.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di valutare l'opportunità di innalzare il limite dei 10 mila euro annui, di cui al punto 7, del comma 1, dell'articolo 10, al di sopra del quale vi è l'obbligo per le imprese di utilizzare i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, ritenendo che tale limite sia stato fissato al di sotto di una ragionevole soglia.

Gianluca FORCOLIN (LNP) ritiene che, all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7, sarebbe opportuno ampliare il novero dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità ed elevare la soglia, pari attualmente a 10.000 euro annui, al di sopra della quale è richiesto tale visto.

Michele VENTURA (PD) giudica poco comprensibile l'atteggiamento di totale chiusura dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, molte delle quali sono state presentate da colleghi che provengono da aree territoriali caratterizzate da un'alta densità di piccole e medie imprese. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso, ricordando come, proprio in questi giorni, la stampa specializzata riporti la notizia dell'aumento, pari a circa il 7 per cento, dei costi della burocrazia a carico delle imprese.

Massimo BITONCI (LNP) illustra il proprio emendamento 10.20, volto ad elevare da 10.000 a 50.000 euro la soglia per l'obbligatorietà del visto di conformità, ritenendo esigua la soglia

attualmente prevista all'articolo 10. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a modificare il loro parere su tale emendamento.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra il suo emendamento 10.25, volto, come quello del collega Bitonci, ad elevare a 50.000 euro la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7. In proposito, osserva che, da parte del Governo, dovrebbe venire un segnale di attenzione verso le piccole e medie imprese, anche in considerazione del fatto che la modifica proposta non appare suscettibile di comportare oneri aggiuntivi rilevanti.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rileva che il fenomeno dell'evasione fiscale attraverso il sistema delle compensazioni riguarda, normalmente, importi ben superiori ai 10.000 euro annui. Ritiene, pertanto, che la soglia in discorso possa senz'altro essere elevata, facendo salve le finalità dell'articolo 10.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che le considerazioni svolte dai colleghi meritino attenta considerazione, anche se comprende le perplessità del Governo, che invita, comunque, a un supplemento di riflessione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che l'elevazione, per esempio a 20.000 euro, della soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 7, produrrebbe effetti finanziari complessivi di difficile quantificazione. Ribadisce, pertanto, le forti riserve del Governo sugli emendamenti volti a elevare tale soglia, ricordando come il Governo abbia dato significativi segnali di apertura su altri argomenti.

Massimo BITONCI (LNP) rileva che la norma in discussione, con la soglia attualmente prevista, è destinata ad aggravare gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei professionisti coinvolti, nonché i relativi costi.

Alberto FLUVI (PD) premesso di concordare con le considerazioni del collega Bitonci, chiarisce di ritenere corrette le finalità dell'articolo 10, ma rileva che l'importo di 10.000 euro corrisponde alle compensazioni normalmente effettuate da una piccola azienda o da un piccolo esercizio commerciale. Osserva, altresì, che, data la periodicità mensile o trimestrale delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, tali soggetti accederanno alla compensazione con un ritardo di circa quattro mesi e mezzo. Inoltre, come ha osservato il collega Bitonci, appare opportuno un ampliamento dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità, giacché la formulazione attuale della norma esclude, ad esempio, i centri di assistenza fiscale delle associazioni di categoria. Osserva, infine, che, per la prima volta, i costi di un adempimento che dovrebbe essere a carico dell'amministrazione finanziaria, qual è appunto il visto di conformità, viene posto, di fatto, a carico dei contribuenti.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Zeller 10.10, a condizione che sia riformulato, nonché sugli identici emendamenti Pizzolante 10.7, Bitonci 10.20, Strizzolo 10.25, Corsaro 10.30, Del Tenno 10.39, nonché sugli identici emendamenti Brugger 10.14, Baretta 10.27, a condizione che siano riformulati nel senso di innalzare il limite di compensazione oltre il quale si richiede l'apposizione del visto di conformità da 10 a 15 mila euro.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Duilio 10.8, e Zeller 10.12.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vignali 10.33 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Galletti 10.37 e Zeller 10.11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Comaroli 10.18 è stato ritirato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 10.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zeller 10.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*). Respingono, poi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Rubinato 10.16, e Del Tenno 10.40, nonché gli emendamenti Zeller 10.13 e Quartiani 10.6.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti 10.7, 10.20, 10.25, 10.30, 10.39, 10.14 e 10.27, hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Andrea LULLI (PD) dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti 10.7, 10.20, 10.25, 10.30, 10.39, 10.14 e 10.27.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pizzolante 10.7, Bitonci 10.20, Strizzolo 10.25, Corsaro 10.30, Del Tenno 10.39, Brugger 10.14 e Baretta 10.27, come riformulati dai presentatori.

Alberto FLUVI (PD) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere precedentemente espresso sugli identici emendamenti Rubinato 10.17, Corsaro 10.32 e Del Tenno 10.41 o, in alternativa, sugli altri emendamenti volti a estendere il numero dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 10.17, 10.32, 10.41, risultando assorbito l'emendamento 10.21.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rubinato 10.17, Corsaro 10.32, Del Tenno 10.41, risultando quindi assorbito l'emendamento Forcolin 10.21.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pizzolante 10.6, Ventucci 10.5, Pugliese 10.9, Bernardo 10.31, Bragantini 10.19, Fogliato 10.23, Del Tenno 10.45, e Bragantini 10.24 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Baretta 10.28 e Poli 10.35, nonché gli emendamenti Galletti 10.34 e 10.36.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il suo emendamento 10.42, di cui auspica l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cambursano 10.42 e 10.43, Galletti 10.38, nonché l'articolo aggiuntivo Negro 10.01.

Alberto FLUVI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 10.04, lamentando che il Governo e la maggioranza sembrano ostinarsi a non voler affrontare il problema della liquidità delle imprese. Le norme vigenti, infatti, penalizzano paradossalmente le imprese che hanno effettuato maggiori investimenti e che, pertanto, si sono indebitate. Il suo articolo aggiuntivo propone, dunque, di

innalzare il limite di deducibilità degli interessi passivi, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, dal 30 al 50 per cento.

Ivano STRIZZOLO (PD), premesso di concordare con il collega Fluvi, rileva che il Governo è impegnato a favorire un accordo tra il sistema delle imprese e l'Associazione bancaria italiana. Sarebbe pertanto contraddittorio che, contestualmente, il Governo si opponesse all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.04.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, precisa che il problema degli interessi passivi delle imprese è ben presente alla maggioranza, ma l'articolo aggiuntivo Fluvi 10.04 comporta oneri aggiuntivi troppo elevati.

Alberto FLUVI (PD) osserva che, se il problema è rappresentato soltanto dalle risorse necessarie per la copertura della norma, si può valutare l'opportunità di un innalzamento più contenuto della soglia di deducibilità. Rileva, peraltro, che un provvedimento anticrisi non può essere considerato tale se non destina risorse significative a misure volte a favorire il sistema produttivo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur comprendendo le finalità dell'intervento proposto dall'articolo aggiuntivo Fluvi 10.04, ritiene comunque di confermare il proprio parere contrario sulla proposta emendativa. Evidenzia, infatti, che le modalità di copertura prevista dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo non appaiono idonee e che l'Esecutivo ha individuato come prioritari altri interventi in favore dell'imprenditoria.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea che l'innalzamento del limite di deducibilità degli interessi passivi costituirebbe, nell'attuale situazione di crisi, un intervento strategico di sostegno alle imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fluvi 10.04.

Pietro FRANZOSO (PdL) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se abbiano completato l'ulteriore istruttoria sulle proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, che rappresenta un punto essenziale del provvedimento. Esprime, infatti, il timore che il rinvio dell'esame di tali proposte non consenta di completarne la votazione entro il termine dell'esame in sede referente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare l'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo, precedentemente accantonato.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI riformula l'articolo aggiuntivo 1.021.

Giulio CALVISI (PD) pur mantenendo le riserve già espresse nella seduta di ieri con riferimento al testo dell'articolo aggiuntivo 1.021, rileva che la nuova formulazione proposta dal Governo rappresenta un significativo miglioramento del testo. Chiede, tuttavia, un ulteriore sforzo ai relatori ed al Governo al fine di perfezionare la distinzione, introdotta nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo, tra attività di lavoro domestico e attività di assistenza. Ritiene, infatti, che l'attuale formulazione non tenga nel dovuto conto la presenza di specifiche fattispecie, come le cardiopatie, che non determinano una limitazione dell'autosufficienza, ma possono richiedere una attività anche continuativa di assistenza.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che il collega Calvisi, nel proprio intervento, sembra presupporre che le limitazioni dell'autosufficienza siano esclusivamente quelle di grado più grave. Sottolinea, invece, che in medicina sono ben note forme di limitazione dell'autosufficienza di

minore entità, in relazione a specifiche patologie. Al fine di tenere conto della presenza di tali forme di limitazione dell'autosufficienza di minore entità, potrebbe valutarsi, a suo avviso, l'opportunità di specificare che la limitazione possa essere di vario grado.

Maino MARCHI (PD) osserva che era stata ipotizzata una riformulazione volta a prevedere che la limitazione dell'autosufficienza rilevante ai fini della attività di assistenza potesse derivare, oltre che da patologie o *handicap*, anche da altri fattori, introducendo una fattispecie aperta nella quale potessero trovare adeguata collocazione specifiche situazioni di disagio. In particolare, ritiene che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.021 non fornisca una risposta soddisfacente alle problematiche poste dalla regolarizzazione di badanti di persone autosufficienti e, in particolare, di anziani. Rilevando che la riformulazione esclude espressamente che per la regolarizzazione di lavoratori addetti all'attività di assistenza sia richiesto un requisito reddituale, ritiene che tale esclusione debba applicarsi anche con riferimento ai lavoratori che prestano assistenza ad anziani, che nella grandissima maggioranza dei casi dispongono di un reddito inferiore a quello richiesto dall'articolo aggiuntivo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) pur dando atto ai relatori del miglioramento del testo dell'articolo aggiuntivo 1.021, ritiene che l'attuale formulazione della proposta emendativa non tenga nella dovuta considerazione le peculiarità del sistema di assistenza del nostro Paese, che si incentra su una forte solidarietà familiare. Osserva, infatti, che l'articolo aggiuntivo non considera la circostanza che nella stragrande maggioranza dei casi sono i figli o comunque i parenti a farsi carico delle spese per l'assistenza di anziani e persone non autosufficienti. In questo contesto, ritiene che la formulazione dell'articolo aggiuntivo, che prevede una esclusione dai requisiti di reddito per la dichiarazione di regolarizzazione solo con riferimento all'attività di assistenza a persone non autosufficienti e non anche agli anziani rischia di comunicare un messaggio sbagliato, determinando seri problemi per le famiglie italiane.

Antonio BORGHESI (IdV), nel richiamare quanto già evidenziato nella seduta di ieri, sottolinea come in molti casi per le persone anziane la limitazione dell'autosufficienza non è data da una riduzione della capacità motoria, ma dall'impossibilità di continuare a svolgere le normali attività della vita, come ad esempio la cura della casa. Per questa ragione, ritiene che sia sbagliato non prevedere una equiparazione tra le attività di assistenza agli anziani e le prestazioni assistenziali nei confronti di persone che presentino una limitata autosufficienza.

Giulio CALVISI (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi Galletti e Borghesi, ribadisce l'esigenza di estendere l'esclusione dai requisiti reddituali anche alle dichiarazioni per la regolarizzazione di lavoratori che assistono persone anziane. Quanto ai profili finanziari della sanatoria, osserva che le modifiche introdotte all'articolo aggiuntivo 1.021, che prevedono la destinazione di maggiori risorse agli interventi da realizzare nella regione Abruzzo a seguito del recente sisma a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla prevista regolarizzazione, dimostrano l'importanza del lavoro dei cittadini extra comunitari nel nostro Paese. In questa ottica, sottolinea altresì che una più ampia attività di regolarizzazione consentirebbe anche di destinare maggiori risorse agli interventi di ricostruzione.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il testo dell'articolo aggiuntivo 1.021 è stato ampiamente integrato e migliorato, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nel dibattito svolto nella seduta di ieri, in particolare dai parlamentari dell'opposizione. A suo avviso, il testo risultante dalle modifiche è sufficientemente ampio e non ritiene, pertanto, opportuno introdurre ulteriori modifiche.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ribadisce l'opportunità di estendere le attività di assistenza rilevanti ai fini della regolarizzazione anche a quelle di cura delle persone anziane, anche al fine di dare un segnale di attenzione alle famiglie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Borghesi 0.1.021.6, Calvisi 0.1.021.5 e Borghesi 0.1.021.7.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo per parti separate, nel senso di porre in votazione prima la lettera *d*) del comma 4, e quindi, la restante parte dell'articolo aggiuntivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la lettera *d*) del comma 4, dell'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo (*nuova formulazione*), e, la restante parte dell'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo (*nuova formulazione*). Approvano, quindi, l'emendamento 4.100 dei relatori. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Ceccuzzi 0.4.017.1 ed approvano l'articolo aggiuntivo 4.017 (*ulteriore nuova formulazione*) dei relatori.

Remigio CERONI (PdL) illustra l'ulteriore nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 4.08.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.4.08.1, di cui auspica l'approvazione.

Marco CAUSI (PD) auspica una riflessione più ponderata sull'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*ulteriore nuova formulazione*) che è destinato, in caso di approvazione, ad avere un impatto determinante sulla normativa vigente in tema di contratti pubblici. Le novità che s'intendono apportare incidono sulle gare basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tendono ad introdurre parametri più discrezionali, destinati a produrre conseguenze importanti in caso di contenzioso.

Remigio CERONI (PdL) rileva che le modifiche prospettate sono di modesta entità e tendono essenzialmente ad accelerare e snellire le procedure esistenti, senza incidere sui principi e criteri di fondo.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), considerata l'estrema delicatezza della materia, ritiene che le novità insite nell'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 determinano essenzialmente una riforma della materia degli appalti pubblici senza che nell'*iter* di esame sia previsto il coinvolgimento della Commissione permanente competente in merito. Rileva la necessità di procedere ad un maggior approfondimento sulla portata delle nuove norme per scongiurare un incremento del contenzioso amministrativo.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) concorda con il collega D'Antoni e si unisce agli auspici per una riconsiderazione della proposta emendativa in questione.

Remigio CERONI (PdL) ribadisce quanto già affermato in precedenza sulla natura meramente procedurale degli interventi prospettati dal suo emendamento, che, infatti, riguardano quasi esclusivamente la riduzione dei termini temporali previsti dalla normativa vigente.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), in disaccordo con il collega Ceroni, conferma la fondatezza delle perplessità poc'anzi segnalate.

Antonio BORGHESI (IdV), in merito all'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08, osserva che la semplice cancellazione di obblighi in tema di presentazione dei documenti giustificativi dell'offerta testimonia la natura sostanziale e non solo procedurale delle novità che si andrebbero ad introdurre con l'approvazione della proposta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Borghesi 0.4.08.1 e approvano l'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*ulteriore nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo nella riunione odierna, ha convenuto di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento alla giornata di domani, per proseguirlo nelle giornate di giovedì e venerdì e concluderlo nella giornata di martedì 28 luglio prossimo. Avverte quindi che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Pietro FRANZOSO (PdL) insiste perché si proceda alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che sull'articolo 5 sono in corso approfondimenti proprio al fine di valutare la possibilità di recepire le istanze segnalate dal deputato Franzoso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.7, ritirando il loro emendamento 14.6. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici subemendamenti Borghesi 0.14.7.4 e Fluvi 0.14.7.5. Esprime invece parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 14

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 14.7 dei relatori e sull'articolo aggiuntivo 14.03 dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul proprio subemendamento 0.14.7.4, identico al subemendamento Fluvi 0.14.7.5, fa presente l'opportunità di riconsiderare il parere contrario testé espresso, tenuto conto che la necessità del parere favorevole della Banca d'Italia è stata oggetto di una lettera del Ministro dell'economia e delle finanze e del parere espresso dalla BCE, oltre ad essere coerente con l'articolato proposto dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fluvi 14.1, nonché i subemendamenti Galletti 0.14.7.6, Baretta 0.14.7.1 e Fluvi 0.14.7.2, approvano gli identici subemendamenti Borghesi 0.14.7.4 e Fluvi 0.14.7.5, e respingono il subemendamento Borghesi 0.14.7.3.

Bruno TABACCI (UdC) preannunciando il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 14.7, come da ultimo riformulato, ritiene che la proposta, qualora approvata, contrasti con il diritto comunitario e rappresenti una mera iniziativa di bandiera incapace di produrre effetti.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta dei relatori 14.7, in quanto in Italia le banche praticano il prestito ad uso di oro, con esclusione dell'uso industriale. Di conseguenza, era a suo avviso necessario prevedere il parere della Banca d'Italia.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento presentato dai relatori non affronti in modo efficace le principali problematiche poste dall'articolo 14. Osserva, infatti, che, con l'emendamento 14.7 i relatori hanno ritenuto di proporre una nuova formulazione dell'articolo 14 al fine di

salvaguardare il principio secondo il quale è la Banca d'Italia a stabilire la quantità di oro alla quale applicare l'imposta sulle plusvalenze. A suo avviso, la proposta dei relatori, qualora approvata, non determinerà effetti positivi in termini di gettito, essendo comunque determinante la volontà della Banca d'Italia di trasferire risorse allo Stato.

Lino DUILIO (PD), biasimando ancora una volta le condizioni logistiche in cui le Commissioni sono state costrette a svolgere il proprio lavoro, rileva che il decreto-legge in esame contiene di per sé norme eterogenee e l'articolo 14, in particolare, appare violare alcuni principi fondamentali del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Banca d'Italia. Quanto all'emendamento dei relatori 14.7, non essendo state chiarite le finalità della proposta, ne auspica il ritiro.

Alberto FLUVI (PD) ritiene necessario un chiarimento sulla copertura finanziaria dell'emendamento dei relatori 14.7, al fine di comprendere se la proposta prefiguri una riduzione delle risorse presenti nella Tabella C o anche il ricorso a tagli lineari delle risorse del bilancio dello Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che la copertura della proposta emendativa è stata predisposta sulla base di criteri prudenziali.

Alberto FLUVI (PD) osserva che le considerazioni del presidente Conte fanno presumere che le misure prospettate non determinino il gettito atteso.

Gian Luca GALLETTI (UdC) concorda con il collega Fluvi circa i dubbi sulla capacità delle norme trattate di produrre degli introiti per i conti pubblici. Fa presente che, sul piano dei principi di contabilità, non è possibile coprire spese ordinarie con entrate straordinarie, che invece possono solo essere destinate alla riduzione del debito.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ed il Governo a chiarire come debba essere interpretato il comma 5 dell'emendamento 14.7 dei relatori, poiché dalla lettura del testo emergerebbe un dato inaccettabile, ovvero che con decreto ministeriale si possano surrettiziamente ridurre le risorse previste da una fonte normativa primaria e, segnatamente, dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

Andrea LULLI (PD) esprime forti preoccupazioni sul comma 5 dell'emendamento 14.7, che contribuisce a rendere meno trasparente la gestione dei fondi di bilancio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 14.7 dei relatori, come risultante dai subemendamenti approvati, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Rubinato 14.5, Borghesi 14.2 e 14.4 e Galletti 14.3. Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti Abrignani 0.14.03.2 e Bitonci 0.14.03.1 e approvano l'articolo aggiuntivo 14.03 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.15.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione* avverte che i relatori hanno presentato un'ulteriore riformulazione del loro emendamento 5.111.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bragantini 3.12, a condizione che sia riformulato, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fava 3.8, 3.9, 3.10 e 3.16 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lulli 3.21.

Giulio CALVISI (PD) illustra l'emendamento Lulli 3.22 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Lulli 3.22, e gli identici Poli 3.36 e Quartiani 3.28; approvano quindi l'emendamento Lulli 3.23.

Gianfranco CONTE, *presidente*, al fine di consentire al Governo di effettuare una valutazione sugli effetti dell'approvazione dell'emendamento Lulli 3.23, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 12.45.

Raffaele VOLPI (LNP), manifesta apprezzamento per l'attività delle Commissioni, in particolare con riferimento al settore dell'energia. Sottolinea l'importanza dello stato degli indirizzi nel settore delle infrastrutture energetiche, richiamando a tal fine l'emendamento sul settore elettrico presentato dal deputato Bernardo. Auspica inoltre il raggiungimento di intese tra maggioranza ed opposizioni al fine di coadiuvare il Governo nell'individuazione di una strategia generale nel settore dell'energia. Si sofferma in particolare sull'esigenza di aggiornare il piano energetico e sulle positive ricadute occupazionali degli investimenti nello stesso settore. Ritiene quindi che gli investimenti debbano essere inquadrati in un piano energetico generale che, fornendo un quadro generale certo possa consentire sinergie con favorevoli ricadute sull'occupazione. Chiede quindi che il Governo proceda nella direzione di un intervento il più possibile organico, evitando eccessive parcellizzazioni, deleterie per le imprese del settore.

Massimo VANNUCCI (PD) manifesta apprezzamento per l'intervento del collega Volpi, condividendo molte delle sue osservazioni.

Federico TESTA (PD) visto che l'approvazione dell'emendamento Lulli 3.23 dà all'Autorità per l'energia elettrica la possibilità di verificare i costi, ritiene che il vantaggio previsto del *gas release* non vada solo alle grandi imprese ma anche alle piccole e medie imprese ma anche ai cittadini. Chiede pertanto di votare a favore dell'emendamento Lulli 3.24.

Roberto GIACHETTI (PD) invita le presidenze a verificare le sostituzioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lulli 3.24.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Fava 3.11 è stato ritirato.

Alberto FLUVI (PD) fa proprio l'emendamento 3.11 e chiede che sia messo in votazione.

Andrea LULLI (PD) rileva di non aver compreso le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.24 che intendeva riequilibrare benefici e costi delle misure dell'articolo 3 tra grandi e piccole imprese.

Giulio CALVISI (PD) rileva che il suo gruppo ha fatto proprio un emendamento presentato da un gruppo della maggioranza e rappresenta una misura ragionevole che peraltro non presenta profili problematici di copertura in quanto distribuisce il medesimo beneficio tra più soggetti.

Federico TESTA (PD) rileva che l'articolo 3 nella sua attuale formulazione si traduce in maggiori costi per le famiglie.

Gianfranco CONTE, *presidente*, prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.24, ricorda che si è già proceduto a dare conto delle sostituzioni pervenute e pertanto non risulta possibile procedere ad ulteriori sostituzioni. Segnala in particolare, che il deputato D'Antoni già sostituito in precedenza non potrà ora prendere parte alla votazione, prendendo ancora parte alle votazioni il deputato Quartiani che lo sostituisce.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) contesta che non si possa procedere a sostituzioni nel corso delle votazioni.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che anche i gruppi della maggioranza stanno ricorrendo a sostituzioni tardive.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se il collega D'Antoni, componente della VI Commissione e sostituito presso quella Commissione, possa ora sostituire un componente della V Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che le Commissioni riunite rappresentano un organo unitario e pertanto non è possibile procedere nel senso indicato dal deputato Baretta.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva di aver presentato la sostituzione del deputato con il deputato Delfino, mai effettuata nel corso delle votazioni e chiede che venga accettata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che dal momento in cui è stata formalmente aperta la fase di votazione non si possono effettuare altre sostituzioni. Conseguentemente, la richiesta del deputato Ciccanti risulta tardiva.

Roberto GIACHETTI (PD) rileva che l'argomentazione del Presidente vale per la singola votazione, non per la fase di votazione nel suo complesso. In altre parole, in presenza di una votazione aperta su una singola proposta emendativa non si può procedere ad ulteriori sostituzioni, mentre ad ogni nuova votazione si può procedere a nuove sostituzioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che per procedere nel senso indicato dal deputato Giachetti sarebbe necessaria una sospensione della seduta praticamente per ogni votazione al fine di verificare le sostituzioni pervenute e l'identità dei deputati presenti nell'aula.

Roberto GIACHETTI (PD), concordando con la valutazione del presidente, e ritenendo essenziale garantire la regolarità delle votazioni, invita a sospendere la seduta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta, invitando i gruppi a far pervenire in modo chiaro e definitivo le sostituzioni.

La seduta sospesa alle 13.25 è ripresa alle 13.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conferma che non è stata presentata nessuna nuova proposta emendativa riferita all'articolo 21 del decreto-legge. Avverte, quindi, che si procederà alla votazione dell'emendamento Fava 3.11.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede di chiarire se verranno poste in votazione anche le proposte emendative sulle quali i relatori avevano espresso un parere favorevole, ma successivamente accantonate.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) evidenzia che al momento della sospensione della seduta era in corso la votazione di un emendamento e, pertanto, alla ripresa è necessario riprendere da tale votazione.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che, malgrado le assicurazioni fornite nella scorsa seduta dal viceministro Vegas, non risulta presentata alcuna proposta emendativa volta a superare le problematiche emerse a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ventucci 21.4, che prevede una fattispecie di ravvedimento operoso per il mancato versamento del prelievo erariale unificato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà lettura delle sostituzioni pervenute. Avverte quindi che le Commissioni passeranno alla votazione dell'emendamento Fava 3.11, fatto proprio dal deputato Fluvi e che successivamente verranno posti in votazione, in unica soluzione, tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi e subemendamenti sui quali i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole, in alcuni casi subordinando lo stesso ad una riformulazione delle proposte. Avverte infine che, tra gli emendamenti con parere favorevole dei relatori e del Governo, deve intendersi compreso anche l'emendamento Bragantini 3.12 (*nuova formulazione*), che è in distribuzione.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori di voler chiarire quale sia il loro parere sull'emendamento 17.90 e sull'articolo aggiuntivo 2.08 da lui presentati.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, precisa che i relatori esprimono parere favorevole sull'emendamento Borghesi 17.90, se riformulato nel senso di espungere la parte consequenziale, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08.

Antonio BORGHESI (IdV) accetta la riformulazione del suo emendamento 17.90 prospettata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che anche l'emendamento Borghesi 17.90 deve intendersi compreso tra quelli che saranno posti in votazione in unica soluzione.

Roberto GIACHETTI (PD) contesta la procedura prospettata dalle presidenze, rilevando come non esista alcuna norma regolamentare che consente di porre in votazione in unica soluzione l'insieme delle proposte emendative sulle quali si sia registrato il parere favorevole dei relatori, richiamando a tale riguardo la disposizione di cui all'articolo 79, comma 10 del regolamento, la quale consente alle presidenze delle Commissioni di procedere, in sede referente, di applicare per principi ed in via procedurale relativamente alle deliberazioni per la formulazione del testo e degli articoli, assicurando tuttavia il diritto a ciascun gruppo di porre in votazione almeno due emendamenti per ogni articolo. Ritiene quindi che le decisioni delle presidenze costituiscano una grave violazione dei principi regolamentari e dei diritti dei parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva innanzitutto come l'esame del provvedimento si è svolto in condizioni oggettivamente molto disagiati. Ciò premesso rileva, con riferimento alle

considerazioni espresse dal deputato Giachetti, come sussistano numerosi precedenti, relativi anche all'esame di disegni di legge di conversioni di decreti-legge nei quali la presidenza della Commissione ha posto in votazione in unica soluzione le proposte emendative sulle quali i relatori ed il Governo avessero espresso voto favorevole. Al riguardo, ricorda come nella riunione di ieri degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di rispettare il nuovo termine per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, fosse stato deciso di concludere, entro le ore 13 di oggi, l'esame in sede referente, pervenendo alla compiuta definizione di un testo della Commissione. Al riguardo, era stato altresì precisato che la Presidenza, al fine di rispettare il predetto termine temporale, avrebbe posto in votazione i singoli emendamenti ancora da esaminare, senza prevedere dichiarazioni di voto, ovvero avrebbe posto in votazione nel loro complesso le proposte emendative sulle quali vi era il parere favorevole dei relatori e del Governo, unitamente al mandato ai relatori a riferire all'Assemblea. Al riguardo, fa presente come tale ultima procedura trovi riscontri in numerosi precedenti parlamentari. Ricorda, a titolo di esempio, la votazione avvenuta, in questa legislatura, presso la VI Commissione nella giornata del 13 novembre 2008, avente ad oggetto il complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai singoli articoli di un provvedimento, nonché la votazione, intervenuta il 31 maggio 2007, sempre presso la VI Commissione, nella quale sono stati respinti con votazione riassuntiva tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati ad un decreto legislativo. Ancora, nella seduta del 7 dicembre 2007, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione bilancio, il Presidente ha posto in votazione un «blocco» di proposte emendative sulle quali sussisteva il parere favorevole del relatore; nella seduta del 17 gennaio 2007 della Commissione Affari costituzionali, il Presidente, in conclusione dell'esame di un decreto-legge in materia di proroga di termini, ha posto in votazione il mandato al relatore a riferire su un testo modificato rispetto a quello risultante dall'esame degli emendamenti. Inoltre, nella seduta del 17 ottobre 1996, in occasione dell'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il Presidente ha posto in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento come modificato da una serie di emendamenti sui quali si era registrata una significativa convergenza nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto, intendendosi conseguentemente respinti tutti gli altri emendamenti presentati. Infine, ricorda come, già nella seduta della Commissione bilancio del 23 giugno 1993, il Presidente avesse posto in votazione la proposta di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo di un disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore, intendendosi conseguentemente assorbiti, preclusi o respinti i restanti emendamenti. Osserva, quindi, come tale prassi sia conforme all'informalità e alla flessibilità della sede referente, che comporta l'esercizio di significativi poteri in materia di organizzazione dei lavori da parte dei Presidenti delle Commissioni, anche al fine della necessità di rispettare i tempi per la conclusione dell'esame in tale sede. In particolare, in applicazione dei principi di autonomia procedurale, sono costantemente ammesse votazioni riassuntive ed implicite. Rileva altresì come ogni precedente vada collocato nel contesto nel quale esso si verifica. Nel caso di specie, le Commissioni hanno dedicato all'esame del provvedimento nove sedute, per complessive trentuno ore di esame, che si è svolto in prevalenza sulla base delle richieste dei gruppi di opposizione e, in ogni caso, attribuendo ai componenti di tali gruppi la facoltà di intervenire senza limiti di sorta sugli emendamenti presentati. Le Commissioni hanno svolto una compiuta istruttoria sulle questioni politiche essenziali e sono state, tra l'altro, accolte significative proposte emendative dei gruppi di opposizione, quali quelle riferite all'articolo 22, in materia di cure palliative, e quella concernente la disciplina del Patto di stabilità interno. Da ultimo, sottolinea come le Commissioni abbiano per due volte chiesto e ottenuto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo rinviasse l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento. Rileva, infine, come concludere l'esame nel modo da lui indicato valorizzi il ruolo svolto dalle Commissioni e, al contempo, sottolinea la necessità che le stesse svolgano responsabilmente il proprio ruolo. Per quanto riguarda la possibilità, prevista dal comma 10 dell'articolo 79, del regolamento, che ciascun gruppo segnali due emendamenti per ciascun articolo da porre in votazione, sottolinea come

già da diverse sedute le presidenze avessero evidenziato ai gruppi tale ipotesi, che non è stata tuttavia valutata favorevolmente.

Lino DUILIO (PD) pur ricordando il precedente riferito alla sessione di bilancio per il 2007, ritiene che le modalità di esame seguite in quell'occasione non possano essere estese anche all'esame del decreto-legge oggi in discussione. In primo luogo, infatti, la votazione che si svolse in quell'occasione ebbe ad oggetto un pacchetto di emendamenti che costituiva il frutto di un lungo e approfondito confronto tra la maggioranza e l'opposizione. Inoltre, sottolinea come il precedente richiamato si riferisca all'esame del disegno di legge finanziaria e, pertanto, ritiene che non possa essere esteso ad un provvedimento che non rientra nella sessione di bilancio e non è neppure collegato alla manovra di finanza pubblica. Rileva, altresì, che nell'esame del decreto-legge non si è adeguatamente verificata la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per il ricorso allo strumento della decretazione, in quanto nell'attuale disciplina regolamentare si è determinato un sostanziale vuoto di competenze per la verifica di tali requisiti. Ritiene, conclusivamente, che la presidenza delle Commissioni riunite debba evitare il ricorso ad una votazione complessiva sugli emendamenti non ancora esaminati, rilevando come si tratterebbe di una decisione procedurale gravissima, che non potrà non costituire un precedente da applicare in analoghe circostanze future.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede alla presidenza delle Commissioni riunite di fornire chiarimenti sui precedenti procedurali richiamati, in quanto ritiene essenziale verificare puntualmente che la decisione politica che le Commissioni si apprestano ad adottare sia assunta nel pieno rispetto delle procedure di esame previste dal Regolamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolineando come l'esame del decreto-legge sia giunto ad un passaggio cruciale dal punto di vista del metodo e del merito, ritiene doveroso sottolineare che la votazione di tutte le proposte emendative presentate nel corso dell'esame in sede referente non è stata possibile, in quanto la maggioranza e il Governo hanno costantemente scelto di rinviare l'esame dei principali snodi del provvedimento e delle questioni problematiche sollevate dall'opposizione. In questo quadro, l'Esecutivo e la maggioranza hanno preferito dare priorità alla votazione delle proposte emendative in materia di giochi riferite all'articolo 21 del decreto-legge piuttosto che esaminare le proposte riferite alla cosiddetta Tremonti-*ter* e allo scudo fiscale. Sottolinea, inoltre, come ancora nella giornata di ieri si era appellato ai capigruppo della maggioranza per verificare se fosse possibile individuare una sede di dialogo che consentisse l'individuazione di misure anticrisi condivise da maggioranza e opposizione. Rileva, tuttavia, come anche quest'ultimo tentativo sia risultato infruttuoso e non può che riscontrare come la procedura di esame seguita abbia portato a risultati complessivi assolutamente insoddisfacenti. Poiché mancano ancora quattro anni alla chiusura della legislatura, ritiene assolutamente necessario individuare modalità di esame dei provvedimenti condivise tra maggioranza e opposizione.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al viceministro Vegas di ribadire l'impegno a riformulare la disposizione dell'emendamento 21.4, in particolare dovrebbe essere precisato che la responsabilità erariale sussiste anche in presenza della facoltà di ravvedimento operoso prevista dall'emendamento.

Marco CAUSI (PD) rileva che il modo di procedere del Governo risulta assai grava in quanto attraverso gli emendamenti dei relatori, e quindi senza avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, ha inserito nel testo provvedimenti importanti come il condono per i capitali espropriati. Osserva che questo modo di procedere ha anche consentito al Governo di eludere l'obbligo di presentazione della relazione tecnica.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva che rispetto alla richiesta avanzata ai relatori e al Governo, anche da parte di esponenti della maggioranza, di discutere subito l'articolo 5, è stato ripetutamente sostenuto che l'esame doveva essere rinviato al fine di consentire un approfondimento. Costata ora che l'approfondimento non è stato compiuto e ritiene che il costante rinvio è stata una scelta per evitare discussioni su un argomento che creava problemi all'interno della maggioranza. In questo modo, con il concorso dei presidenti, si è ulteriormente compromesso il ruolo del Parlamento. Conclude richiamando la celebre osservazione di Abramo Lincoln, usata nei confronti della maggioranza e del Governo negli scorsi giorni da un esponente della maggioranza medesima, Antonio Martino, che sosteneva che è possibile prendere in giro poca gente per molto tempo, o molta gente per poco tempo, ma non è possibile prendere in giro molta gente per molto tempo.

Lino DUILIO (PD), ribadendo le critiche già esposte sulle modalità con le quali si è proceduto all'esame, chiede di sottoscrivere l'emendamento Polledri 22.24 in materia di cure palliative, rilevando che si tratta probabilmente dell'unica materia su cui vi è stato nel corso dell'esame un confronto serio che ha portato all'individuazione di una soluzione, per quanto non ottimale, almeno soddisfacente.

Cesare MARINI (PD) richiama le Commissioni e la presidenza all'esigenza di un rispetto rigoroso del regolamento, specie in una situazione in cui il Governo sta abusando del potere della decretazione d'urgenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in risposta alle osservazioni di molti intervenuti, rileva che la Presidenza ha compiuto ogni sforzo per garantire, nelle difficili condizioni date, un esame il più possibile ordinato. Ricorda che, a tal fine, ad esempio, è stato richiesto ai gruppi di segnalare le proposte emendative da porre effettivamente in votazione e, tuttavia, alcuni importanti gruppi hanno ritenuto di non procedere alla segnalazione delle proposte emendative, mantenendo delle riserve di carattere generale sul provvedimento e sulle proposte emendative già presentate dai relatori e dal Governo. Osserva che molti dei precedenti da lui richiamati non si riferiscono né a provvedimenti di bilancio né a provvedimenti collegati alla manovra finanziaria.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) rileva che alcuni gruppi hanno proceduto a segnalazioni che tuttavia non sono state prese in considerazione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ribadisce che nel caso si proceda alla votazione in blocco sulle proposte emendative verrà operata una grava violazione degli articoli 79, comma 10, e 85 e 87 del Regolamento, che non risulta in alcun modo giustificata dalla prassi in quanto non si tratta né di un provvedimento esaminato nel corso della sessione di bilancio né di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In proposito, di fronte al richiamo alla prassi operata dal presidente, ricorda di aver richiesto di avere contezza del contenuto dei precedenti citati.

Luciano ROSSI (PdL) sottoscrive l'emendamento Ceroni 25.5.

Pietro FRANZOSO (PdL), con riferimento all'emendamento Soglia 19.22, su cui i relatori hanno espresso un parere favorevole, segnala che potrebbe risultare opportuno riformulare ulteriormente l'emendamento nel senso di aggiungere alla fine del comma 1-*bis* le parole «dando priorità al sistema informativo del demanio marittimo (SID)».

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Leo 17.70, come riformulato.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto per protesta contro la violazione del Regolamento operata, rilevando che la prassi richiamata non può costituire in alcun modo un precedente.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che il suo gruppo ha proceduto alla presentazione di subemendamenti anche sugli emendamenti contestati. Ricorda pure di aver prospettato nella seduta di ieri agli altri gruppi di opposizione la possibilità di richiedere al Governo e alla maggioranza impegni precisi in materia di pensioni, imprese, scudo fiscale, terremoto, nonché il ritiro dell'emendamento 21.4, ritenendo che in caso di mancata disponibilità del Governo sarebbe stato opportuno abbandonare i lavori. Osserva che, essendo prevalso un diverso orientamento, il suo gruppo voterà contro tutte le proposte emendative e contro il conferimento del mandato ai relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ricordare l'atteggiamento costruttivo assunto dal suo gruppo lungo tutto il primo anno di legislatura, ribadisce che quanto sta avvenendo rappresenta solo l'ultimo esempio di un progressivo deterioramento di rapporti che rischia di tramutarsi in un depauperamento dei rispetti ruoli della maggioranza e dell'opposizione. In quest'ambito, con riferimento al merito del provvedimento, ricorda che il suo gruppo ha avanzato delle proposte concrete sull'articolo 1, sull'articolo 5 e sull'articolo 25, in molti casi giudicate interessanti dal Governo e dai relatori, ma poi regolarmente rifiutate. Conclusivamente, anche al di là di questi aspetti, annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto per non avallare la grave violazione del regolamento della Camera e della consuetudine parlamentare operata.

Maurizio LEO (PdL) precisa che il proprio emendamento 17.70 deve intendersi ulteriormente riformulato, nel senso di sostituire le parole: «interamente partecipate da un singolo ente locale» con le seguenti: «controllate direttamente o indirettamente da un singolo ente locale».

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Leo 17.70, come da ultimo riformulato.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) annuncia il voto contrario del suo gruppo, rilevando che le questioni segnalate dal suo gruppo non sono state prese in considerazione come meritavano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni prospettate dai relatori con riferimento alle proposte emendative sulle quali è stato espresso parere favorevole.

Pone quindi in votazione le proposte emendative sulle quali si è registrato il parere favorevole dei relatori e del Governo di seguito indicate: 3.46 dei relatori; Bragantini 3.12 (*nuova formulazione*), 5.111 (*nuova formulazione*) dei relatori; Ciccanti 5.83, Forcolin 5.31 (*nuova formulazione*); 11.060 dei relatori; Torazzi 11.013; 11.061 del Governo; Bernardo 12.2; 13.05 (*nuova formulazione*) dei relatori; Franzoso 15.17; Fluvi 15.21; gli identici Baretta 15.22 e Antonio Pepe 15.5; che assorbono gli emendamenti Lo Presti 15.3 e 15.2; Ventucci 15.9 (*nuova formulazione*); Toccafondi 15.8; Bernardo 15.10; Soglia 15.11; Bernardo 15.12; Del Tenno 15.13; Leo 15.20 (*nuova formulazione*); Ventucci 15.15; Vincenzo Antonio Fontana 15.19; Toccafondi 15.02; Bernardo 15.03; 16.11 (*nuova formulazione*) dei relatori; Giocchino Alfano 16.7; Marinello 16.01 (*nuova formulazione*); Borghesi 17.90 (*nuova formulazione*); Leo 17.70 (*nuova formulazione*); Bruno 17.86 (*ulteriore nuova formulazione*); Del Tenno 19.64 e 19.21 (*nuova formulazione*); 19.66 dei relatori; Ceroni 19.17; Soglia 19.22 (*nuova formulazione*); Borghesi 20.14; Bernardo 0.22.42.1; 22.42 dei relatori; Polledri 22.24 (*nuova formulazione*); Brugger 22.15 (*nuova formulazione*); Bocchino 22.36 (*nuova formulazione*); Bernardo 22.03; 22.013 (*nuova formulazione*) del Governo; Pelino 23.13 (*nuova formulazione*), che assorbe Lolli 23.82; Lolli 23.41 (*nuova formulazione*); 23.116 (*nuova*

formulazione) dei relatori; 0.23.117.1 Bitonci; 23.117 dei relatori; Bernardo 23.50; Pugliese 23.17; Del Tenno 23.56; 24.18 (*nuova formulazione*) dei relatori e Ceroni 25.5.

Le Commissioni approvano quindi, in un'unica votazione, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti appena richiamati, conferendo quindi mandato ai relatori, Moroni per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Bernardo 4.06, sul quale in precedenza era stato emesso un giudizio di inammissibilità, deve invece intendersi ammissibile.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di valutare favorevolmente l'articolo aggiuntivo Bernardo 4.06.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 204 di venerdì 17 luglio 2009, a pagina 18, prima colonna, venticinquesima riga, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»; a pagina 21, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera l)»; a pagina 21, seconda colonna, diciassettesima riga, sono soppresse le parole: «comma 1, lettera l)»; a pagina 21, seconda colonna, ventesima riga, le parole «numero 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; a pagina 21, seconda colonna, ventiduesima riga, la parola «6)» è sostituita dalla seguente «1-bis.»; a pagina 22, prima colonna, ottava riga, sostituire le parole: «dell'istituzione» con le seguenti: «della Scuola»; a pagina 22, prima colonna, quarantatreesima riga, sostituire le parole: «dell'istituzione» con le seguenti: «della Scuola»;

ALLEGATO

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

- a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;
- b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1o al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

- a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
- b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non

inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-*bis*, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di

archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole «55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti »256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012»;

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni» con le seguenti: »279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni».

1. 021. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: sostenuti dal cedente aggiungere le seguenti: verificati dall'Autorità per l'energia elettrica sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.

3. 23. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

3. 46.I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

3. 12. (nuova formulazione) Bragantini, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia» con le seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, agli interventi relativi alla produzione dell'energia».

4. 100. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del novanta per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

4. 017.*(ulteriore nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono inserite le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il

progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.»;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

h) all'articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *g*), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 08. *(ulteriore nuova formulazione)* Ceroni.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in macchinari ed apparecchiature» con le seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature».

5. 83. Ciccanti, Occhiuto, Galletti.

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti»

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.»

3-ter. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'ABI per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

d) alla rubrica, sostituire le parole: «utili reinvestiti» con la seguente: «investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: «7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

5. 111. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo.»

5. 31. (nuova formulazione) Forcolin.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), al punto 6 aggiungere le seguenti parole: «secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»

10. 10. (nuova formulazione) Zeller.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 7.** (nuova formulazione) Pizzolante.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 20.** (nuova formulazione) Bitonci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 25.** (nuova formulazione) Strizzolo.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 30.** (nuova formulazione) Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 15.000 euro annui.

* **10. 39.** (nuova formulazione) Del Tenno.

Al comma 1, lettera a) numero 7, sostituire le parole: «10.000 euro annui» con le seguenti: «15.000 euro annui.»

* **10. 14.** (nuova formulazione) Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a) numero 7, sostituire le parole: «10.000 euro annui» con le seguenti: «15.000 euro annui.»

* **10. 27.** (nuova formulazione) Baretta, De Micheli.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole: , da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

* **10. 17.** Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole: , da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

* **10. 32.** Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole: , da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

* **10. 41.** Del Tenno.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva - DURC).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

11. 060. I Relatori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 38, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente» sono soppresse.

11. 013.Torazzi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Addizionale alle imposte sul reddito).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

11. 061Il Governo.

ART. 12.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgersi all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

12. 2.Bernardo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

13. 05. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 14.

Al comma 4, dopo le parole: si applicano previo parere aggiungere le seguenti: favorevole.

*** 0. 14. 7. 4.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: favorevole.

*** 0. 14. 7. 5.** Fluvi, Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni.

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui a seguito delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante la riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009 ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 7.I Relatori.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un

sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

14. 03.I Relatori.

ART. 15.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: all'INPS inserire le seguenti: e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: a decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.

15. 17.Franzoso.

Al comma 2, dopo la parola: ritenuta inserire la seguente: d'acconto.

15. 21. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato inserire le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato inserire il seguente periodo: e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
* **15. 5.**Antonio Pepe.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato inserire le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato inserire il seguente periodo: e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

* **15. 22.**Baretta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nei limiti di spesa di cui alle somme residue dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e successive modificazioni.

15. 9. (nuova formulazione) Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente».

15. 8. Toccafondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
15. 10. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialità e garanzia ed in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
15. 11. Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera *e*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».
15. 12. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.

15. 13. Del Tenno.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-ter. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma *8-bis*, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma *8-bis*, mediante l'invio di apposita comunicazione.

8-quater. Con il provvedimento di cui al comma *8-bis* è approvato il modello della comunicazione di cui al comma *8-ter* e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

8-quinquies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

15. 20. *(nuova formulazione)* Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis.* La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive».

15. 15. Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo *39-quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;

d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;

e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualunque titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualunque titolo»;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».

15. 19.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione ad AAMS e agli Organi di polizia delle illecità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

15. 02.Toccafondi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.

(Piano straordinario di contrasto al gioco illegale).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto al gioco illegale.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio di Sogei spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovrintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dall'attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.

15. 03. Bernardo.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 7. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue).

A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999 le attività di cui all'articolo 1-*ter*, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.

16. 01. *(nuova formulazione)* Marinello.

ART. 17.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

17. 90. *(nuova formulazione)* Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

All'articolo 17, dopo il comma 22 inserire i seguenti:
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma *22-bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

17. 70. *(nuova formulazione)* Leo.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme vigenti, la Corte dei conti a sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, anche con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.

31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzioni collegiale o monocratica della Corte.

31-quinquies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Al fine di rafforzare l'attività parlamentare di controllo della finanza pubblica e di garantire l'indipendenza della Corte dei conti in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il Presidente della Corte, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in merito allo svolgimento delle funzioni istituzionali e alle connesse esigenze finanziarie della Corte, evidenziando separatamente i costi di gestione e i piani di sviluppo. Nella relazione sono, in particolare, illustrate le spese connesse alle funzioni della Corte quale organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di controllo parlamentare sui conti pubblici e sulla qualità e razionalizzazione della spesa. La relazione individua, distintamente rispetto alle spese

obbligatorie e d'ordine e a quelle legate all'espletamento delle funzioni giurisdizionali, le esigenze direttamente ricollegabili allo svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, nonché alle attività volte al perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento in ordine allo svolgimento dei controlli sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge, ivi comprese le attività conseguenti all'applicazione dei commi 53, 60, 62, 64, 65 e 70 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 11. I Presidenti delle Camere, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla relazione, la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze.»

31-*sexies*. Il comma 63 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
17. 86. (*Ulteriore nuova formulazione*) Bruno.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».
19. 64. Del Tenno.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

19. 66. I Relatori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

19. 21. *(nuova formulazione)* Del Tenno.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11, sostituire le parole: «della Società», con le seguenti: «delle società», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
 - b) al comma 12, sostituire le parole: «della società», con le seguenti: «delle società».
- 19. 17.**Ceroni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari ad euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari ad euro 14.510.000,00, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000,00, a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 della stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000,00, a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 della stato di previsione del medesimo Ministero.

19. 22. *(nuova formulazione)* Soglia.

ART. 20.

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.

20. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

ART. 22.

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:
a) *al punto 2, dopo le parole «dello stesso» inserire le seguenti:* «, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale».

b) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente:* 8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.
0. 22. 42. 1. Bernardo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole:* entro il 15 settembre 2009 *con le seguenti:* entro il 15 ottobre 2009;

2) *alla lettera b) sostituire le parole:* entro il 15 settembre 2009 *con le seguenti:* entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;

b) *al comma 4, alinea, dopo le parole:* di tutelare *aggiungere le seguenti:* , ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

22. 42.I Relatori.

All'articolo 22, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di stipula del Patto per la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del Bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

22. 15. (nuova formulazione) Brugger.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con intesa da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del Fondo

di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

22. 24. *(nuova formulazione)* Polledri, Bernardo, Duilio, Laura Molteni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali, e da queste distribuite direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».

22. 36. *(nuova formulazione)* Bocchino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.

22. 03. Bernardo, Corsaro.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento).

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente

disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere alle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tal fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

22. 013. *(nuova formulazione)* Il Governo.

ART. 23.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: «4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il Programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010.»

b) Al comma 15 sostituire le parole: «dell'Abruzzo» con le seguenti: «dell'Aquila».

23. 13. *(nuova formulazione)* Pelino.

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti de L'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» de L'Aquila è differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.

23. 41. *(nuova formulazione)* Lolli, Ghizzoni, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-ter. Nel comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

23. 116. (Nuova formulazione) I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati con le seguenti: procedimenti avviati.

0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

23. 117. I Relatori.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite già istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano intestate a persone fisiche.

21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governative o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

21-quater. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo.» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.».

23. 50. Bernardo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

23. 17. Pugliese.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».

23. 56.Del Tenno.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi da 1 a 72;

b) sostituire il comma 76 con il seguente:

«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga missioni di pace e segreto di Stato».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «35-bis. Al fine di assicurare la continuità della funzione, le nomine dirigenziali generali delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Ministero della difesa, ove concernenti dipendenti del Ministero, sono effettuati su dipendenti che siano in servizio all'atto della deliberazione di nomina e comunque in data compresa tra il novantesimo e il trentesimo giorno precedente l'assunzione dell'incarico.»;

b) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;

c) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78».

24. 18. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, senza alcuna maggiorazione né sanzione e senza alcun interesse.

25. 5.Ceroni.